



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 – Terminologia
- Art. 3 - Sede del Consiglio Comunale
- Art. 4 - Segreteria del Consiglio Comunale

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I - Convalida eletti ed elezione Sindaco e Giunta

Sezione I - Convalida eletti

- Art. 5 - Prima adunanza dopo le elezioni
- Art. 6 - Assemblea dei consiglieri primi eletti
- Art. 7 - Convalida degli eletti

Sezione II - Elezione del Sindaco e Giunta

- Art. 8 - Elezione del Sindaco e della Giunta - Abrogato
- Art. 9 - Presentazione del documento programmatico - Abrogato
- Art. 10 - Ritiro della sottoscrizione - Abrogato
- Art. 11 - Dichiarazioni in ordine al documento programmatico - Abrogato
- Art. 12 - Dibattito sulle dichiarazioni in ordine al documento programmatico- Abrogato
- Art. 13 - Chiusura del dibattito e votazione - Abrogato
- Art. 14 - Votazioni del documento successivo alla prima - Abrogato

TITOLO III ORGANI DEL CONSIGLIO

Capo 1 - Presidenza

- Art. 15 - Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 16 - Compiti dell'ufficio di presidenza

Capo II - Gruppi consiliari e conferenza capigruppo

- Art. 17 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 18 - Organizzazione dei gruppi consiliari
- Art. 19 - Poteri della conferenza dei capigruppo
- Art. 20 - Organizzazione della conferenza dei capigruppo

Capo III - Commissioni consiliari

Sezione I - Commissioni comunali permanenti

- Art. 21 - Istituzione delle commissioni permanenti
- Art.- 22 - Nomina e composizione delle commissioni
- Art. 23 - Sostituzioni
- Art. 24 - Presidenza e segreteria delle commissioni
- Art. 25 - Compiti delle commissioni
- Art. 26 - Convocazione delle commissioni
- Art. 27 - Apertura delle sedute delle commissioni
- Art. 28 - Funzionamento delle commissioni
- Art. 29 - Verbali delle sedute delle commissioni
- Art. 30 - Richiesta dati
- Art. 31 - Discussione in Consiglio

Sezione III - Commissioni speciali

Art. 32 - Istituzione, composizione e funzionamento

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Capo I – Diritti

Sezione I - Diritto di informazione: visurazione e copie di atti

- Art. 33 - Diritti dei consiglieri
- Art. 34 - Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri
- Art. 35 - Procedura per ottenere atti e documenti in visione e/o in copia
- Art. 36 - Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende e/o enti dipendenti
- Art. 37 - Diritto di iniziativa dei consiglieri
- Art. 38 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 39 - Primo firmatario e sua sostituzione
- Art. 40 - Interrogazione
- Art. 41 - Interpellanza
- Art. 42 - Svolgimento delle interpellanze in aula
- Art. 43 - Trasformazione dell'interpellanza in mozione
- Art. 44 - Mozione
- Art. 45 - Svolgimento della discussione sulle mozioni
- Art. 46 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni e interpellanze
- Art. 47 - Ritiro delle interpellanze e mozioni

Capo II - Doveri

- Art. 48 - Obbligo del segreto
- Art. 49 - Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio

TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Svolgimento dell'attività consiliare

Sezione I - Convocazione

- Art. 50 - Data delle adunanze
- Art. 51 - Avvisi di convocazione
- Art. 52 - Contenuto dell'avviso di convocazione
- Art. 53 - Avvisi di seconda convocazione
- Art. 54 - Avvisi per le sedute di aggiornamento

Sezione II - Ordine del giorno

- Art. 55 - Compilazione dell'ordine del giorno
- Art. 56 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 57 - Avvisi al pubblico

Sezione III – Adunanze

- Art. 58 - Adunanza del Consiglio
- Art. 59 - Numero legale

Sezione IV – Sedute

- Art. 60 - Apertura della seduta
- Art. 61 - Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art. 62 - Nomina degli scrutatori
- Art. 63 - Verifica del numero legale
- Art. 64 - Comunicazioni del Presidente
- Art. 65 - Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale
- Art. 66 - Argomenti ammessi alla trattazione

Art. 67 - Ordine di trattazione degli argomenti

Sezione V – Discussione

- Art. 68 - Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva
- Art. 69 - Apertura della discussione
- Art. 70 - Intervento dei consiglieri
- Art. 71 - Fatto personale
- Art. 72 - Mozione d'ordine
- Art. 73 - Argomenti discussi in Commissione consiliare
- Art. 74 - Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti
- Art. 75 - Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno
- Art. 76 - Chiusura della discussione

Sezione VI – Votazione

- Art. 77 - Dichiarazione di voto
- Art. 78 - Sistemi di votazione
- Art. 79 - Votazione palese
- Art. 80 - Votazione segreta
- Art. 81 - Votazione per singole parti
- Art. 82 - Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione
- Art. 83 - Approvazione delle proposte
- Art. 84 - Votazione infruttuosa per parità di voti
- Art. 85 - Nomina di rappresentanti della minoranza

Sezione VII - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

- Art. 86 - Scrutinio
- Art. 87 - Proclamazione dell'esito della votazione

Sezione VIII - Disciplina delle sedute

- Art. 88 - Disciplina dei consiglieri
- Art. 89 - Tumulto in aula
- Art. 90 - Disciplina del pubblico
- Art. 91 - Servizio di polizia durante la seduta

Sezione IX - Partecipazione degli assessori extraconsiliari

- Art. 92 - Convocazione degli assessori extraconsiliari

Sezione X - Partecipazione del Segretario, dei responsabili di servizio e dei revisori dei conti

- Art. 93 - Partecipazione del Segretario
- Art. 94 - Partecipazione dei responsabili di servizio
- Art. 95 - Partecipazione dei revisori dei conti

Sezione XI – Verbalizzazione

- Art. 96 - Redazione del processo verbale delle sedute
- Art. 97 - Contenuto del verbale
- Art. 98 - Firma dei verbali
- Art. 99 - Approvazione e rettifiche dei verbali
- Art. 100 - Registrazione fonografica delle sedute

TITOLO V - PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

- Art. 101 - Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni
- Art. 102 - Mozione di sfiducia costruttiva - Abrogato
- Art. 103 - Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori - Abrogato

Art. 104 - Sostituzione dei singoli assessori cessati dalla carica - Abrogato

TITOLO VI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I - Disposizioni generali

Art. 105 - Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 106 - Modificazioni e abrogazione del presente regolamento

Art. 107 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Campo di applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Romano d'Ezzelino sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2 Terminologia

1. Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:

- a) adunanza - riunione dei consiglieri e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in "seduta";
- b) aula consiliare - sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri, all'emiciclo e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa;
- c) convocazione - invito ai consiglieri per intervenire all'adunanza;
- d) quorum strutturale o numero legale - è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- e) quorum funzionale - è il numero dei consiglieri votanti per l'assunzione delle deliberazioni;
- f) seduta - è l'adunanza dei consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;
- g) ordine del giorno - elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;
- h) sessione - è una serie di sedute collegiali in un determinato periodo di tempo per lo svolgimento dei lavori iscritti all'ordine del giorno;
- i) aggiornamento dei lavori - è il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel disporre il rinvio il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori;
- l) seduta di prosecuzione - è la seduta stabilita con l'aggiornamento dei lavori;

Art. 3 Sede del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, di norma, si riunisce nella Residenza Municipale. 2. Il Sindaco, ai sensi del 311 comma dell'art. 40 dello Statuto, può stabilire di riunire il Consiglio in sede diversa quando sussistano particolari esigenze. In questo caso deve essere notiziata la cittadinanza mediante pubblico avviso.

Art. 4 Segreteria del Consiglio Comunale

1. La segreteria comunale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta, da parte dei consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

TITOLO II COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I CONVALIDA ELETTI ED ELEZIONE SINDACO E GIUNTA

Sezione I - Convalida eletti

Art. 5

Prima adunanza dopo le elezioni

1. Il sindaco neo-eletto deve, entro il decimo giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti, convocare la prima adunanza del consiglio con all'ordine del giorno della seduta la convalida degli eletti .

2. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati ai consiglieri eletti almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 6

Assemblea dei consiglieri primi eletti

1. Il sindaco convoca e presiede l'assemblea dei consiglieri primi eletti di ciascuna lista per l'espressione del parere previsto dall'art. 37 dello Statuto.

2. L'assemblea esprime, con voto palese ed a maggioranza assoluta, il proprio parere in merito alla condizione di ciascun eletto. Esamina gli eventuali reclami o ricorsi presentati alla segreteria comunale formulando al consiglio comunale il proprio parere e/o le eventuali proposte in merito.

3. Il parere deve essere comunque formulato anche se non vi sono provvedimenti da assumere. Il verbale della riunione deve essere depositato in segreteria comunale entro 48 ore prima dell'inizio della seduta consiliare per consentire al segretario comunale l'esame .

4. L'assemblea deve riunirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la prima adunanza del Consiglio Comunale. L'invito a riunione deve essere notificato agli interessati almeno due giorni prima della stessa.

Art. 7

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla medesima legge. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente a' sensi del D.P.R.16 maggio 1960 , n. 570, e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori incumbenti consiliari.

2. Il Consiglio provvede alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili al termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del capo VII, Titolo II, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero alle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima, se ciò è previsto nell'avviso di convocazione.

5. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione conciliare sia che trattasi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.

Sezione II - Elezione del Sindaco e Giunta

ART. 8
Elezione del Sindaco e della Giunta

Abrogato

ART. 9
Presentazione del documento programmatico

Abrogato

ART. 10
Ritiro della sottoscrizione

Abrogato

ART. 11
Dichiarazioni in ordine al documento programmatico

Abrogato

ART. 12
Dibattito sulle dichiarazioni in ordine al documento programmatico

Abrogato

ART. 13
Chiusura del dibattito e votazione

Abrogato

ART. 14
Votazioni del documento successivo alla prima

Abrogato

TITOLO III
ORGANI DEL CONSIGLIO

CAPO I
PRESIDENZA

ART. 15
Presidenza del Consiglio Comunale

1. La presidenza del Consiglio Comunale, di regola e fatte salve le norme derogatorie previste dalla legge, spetta al Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento si applicano le norme dell'art. 32 dello Statuto.

ART. 16
Compiti dell'ufficio di presidenza

1. Al presidente sono attribuiti, oltre a quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto, anche i compiti di:

- a) coordinamento dell'azione politica del Consiglio mediante direttive alle commissioni consiliari per il migliore funzionamento delle fasi preparatorie e di istruttoria delle proposte di deliberare;
- b) raccordo delle proposte di iniziativa popolare da esaminare da parte delle commissioni consiliari o della giunta;
- c) ogni altro compito necessario a migliorare le attività di indirizzo e controllo del Consiglio.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA CAPIGRUPPO

ART. 17 Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. La dichiarazione di appartenenza si considera acquisita fino a manifestazione contraria.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in consiglio, il consigliere eletto in tale lista viene considerato "gruppo" a tutti gli effetti.
4. I consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi o che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, costituiscono il "gruppo misto".
5. Il gruppo misto deve essere composto da almeno due consiglieri.
6. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno antecedente la prima seduta del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere che, appartenente al gruppo, ha riportato il miglior quoziente elettorale. Il Sindaco informa, per iscritto, il Consigliere anziano e il Segretario comunale.

ART. 18 Organizzazione dei gruppi consiliari

1. Ai gruppi consiliari, per l'espletamento delle funzioni connesse al loro mandato, è assicurata la disponibilità di idonei locali e attrezzature.
2. I capigruppo, o loro delegati, possono richiedere l'uso di una sala per incontri di gruppo consiliare con associazioni, comitati civici, gruppi di volontariato esistenti nella comunità. La sala viene concessa con provvedimento del Sindaco.
3. Il Sindaco, previa richiesta e sentito il Segretario comunale, può autorizzare anche forme di collaborazione con gli uffici, purché direttamente collegate all'attività amministrativa del gruppo consiliare e comunque tali da non creare intralcio alla normale attività degli uffici e servizi comunali.

ART. 19 Poteri della conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, prevista dall'art. 35 dello Statuto, è organo consultivo del Sindaco-presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di presidenza durante le sedute consiliari e nell'assolvimento degli altri compiti dell'ufficio di presidenza previsti dall'art. 16 precedente.
2. La conferenza dei capigruppo, sempre nella sua funzione consultiva, inoltre:
 - a) concorre alla programmazione dei lavori delle sedute di Consiglio esaminando, prima dell'adunanza consiliare, le proposte della giunta e/o delle commissioni consiliari che vengono poste all'ordine del giorno;

- b) esamina preventivamente le istanze, le petizioni, le proposte popolari rivolte al Consiglio Comunale, per materia ai sensi art. 32 Legge 142/90, determinando l'opportunità o meno, di assegnazione per esame preventivo alla commissione competente;
- c) prende visione delle comunicazioni e/o ordinanze del Comitato Regionale di Controllo, delle comunicazioni del Prefetto e delle relazioni del Difensore Civico e di tutte le informazioni che il Sindaco ritiene utile trasmettere alla conferenza, determinando l'eventuale azione dibattimentale da prendere in aula conciliare;
- d) esprime parere consultivo in merito ai conflitti di competenza delle singole commissioni consiliari e sui conflitti di tutela dei diritti attinenti il mandato amministrativo del singolo consigliere;
- e) esprime parere in merito alla verifica delle norme statutarie e dei regolamenti in relazione alla loro applicazione e/o interpretazione;
- f) propone il numero e la designazione dei componenti in seno alle commissioni consiliari.

ART. 20

Organizzazione della conferenza dei capigruppo

1. La conferenza, di regola, si riunisce in seduta non pubblica in un locale della sede municipale.

2. La conferenza dei capigruppo, viene convocata dal Sindaco su propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno due presidenti di gruppo consiliare. In questo ultimo caso, il Sindaco deve convocare la conferenza entro tre giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza della convocazione la richiesta si trasforma in interpellanza e viene presentata nella successiva prima seduta di Consiglio.

3. Per le convocazioni, di norma, non necessita particolare formalità. Le riunioni sono valide con la partecipazione dei capigruppo che, in proporzione alla loro consistenza consiliare, costituiscano la maggioranza assoluta in Consiglio. Se un capogruppo rappresenta già detta proporzionalità per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà dei capigruppo esistenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei componenti la conferenza, tranne per quanto specificato al comma successivo.

4. Le decisioni in merito ai conflitti di cui alla lett. d) dell'articolo precedente vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la conferenza.

5. Le decisioni vengono verbalizzate da un impiegato designato dal Segretario comunale. I verbali vengono sottoscritti dal Sindaco e da un capogruppo appartenente ad un gruppo di minoranza consiliare. I verbali vengono pubblicati all'albo pretorio per cinque giorni consecutivi e comunicati alle singole commissioni consiliari. Se riguardano i conflitti di tutela dei diritti del consigliere vengono comunicati, per iscritto, allo stesso in contemporanea con la pubblicazione.

6. Se ritenuto necessario dal Sindaco, può partecipare il Segretario comunale e/o altro responsabile di servizio. Per i lavori di cui alla lettera e) dell'articolo precedente la conferenza è integrata da tutti i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, quali membri consultivi.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Sezione I - Commissioni comunali permanenti

ART. 21

Istituzione delle commissioni permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti, previste dal 1° comma dell'art. 36 dello Statuto, sono costituite in numero di tre. Esse hanno competenza nelle seguenti materie:

Prima commissione: Affari istituzionali e generali - Enti Locali e aggregati territoriali - Controlli istituzionali - Programmazione economica e finanziaria, bilancio, affari economici in generale - Personale e organizzazione uffici e servizi - Lavoro, industria, commercio, artigianato e agricoltura.

Seconda commissione: Urbanistica, difesa del suolo, tutela dell'ambiente - Lavori pubblici - Trasporti, viabilità - Cave e discariche - Ecologia, bonifica montana, protezione civile - Edilizia privata, pubblica ed economico-popolare - Reti tecnologiche e bacini d'utenza.

Terza commissione: Pubblica istruzione, cultura, sport - Turismo, spettacolo e tempo libero - Assistenza sanitaria e sociale, problematiche del mondo giovanile e dell'età avanzata - Igiene pubblica - Sicurezza e previdenza sociale - Associazionismo del volontariato e cooperazione sociale.

ART. 22

Nomina e composizione delle commissioni

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla entrata in carica, deve deliberare la costituzione delle tre commissioni consiliari permanenti, sulla base di una proposta della conferenza dei capigruppo prevista dalla lett. f) dell'art. 19.

2. Le commissioni sono composte nel rispetto dei criteri qui elencati:

- a) il numero dei componenti di ogni commissione deve essere uguale e tale da garantire un equo rapporto tra maggioranza e minoranza. Detto rapporto sarà concordato e proposto dalla conferenza dei capigruppo.
- b) ogni consigliere, con esclusione del Sindaco e assessori, deve essere assegnato ad almeno una commissione. Di essa farà parte per tutta la durata del suo mandato.
- c) ogni gruppo, in linea di principio, partecipa alla composizione delle commissioni in proporzione alla sua rappresentanza consiliare. Deve essere comunque garantita la presenza di tutti i gruppi in ciascuna commissione. Per fare salvo detto principio, i consiglieri capigruppo dei gruppi rappresentati da meno di tre consiglieri partecipano a più di una commissione. Così pure, partecipano a più di una commissione i consiglieri, designati dal proprio capogruppo, la cui partecipazione si rende necessaria per garantire l'equo rapporto di forza previsto alla lett. a).

3. Il Sindaco e l'assessore delegato possono sempre intervenire alle sedute delle commissioni. Gli assessori partecipano ogni qualvolta si tratti di materie inerenti al settore cui sono preposti.

ART. 23

Sostituzioni

1. I consiglieri che entrano a far parte della Giunta sono sostituiti nella propria Commissione da altri consiglieri del medesimo gruppo. La sostituzione è comunicata dal Capo gruppo al Sindaco ed alla Presidenza della Commissione.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica.

ART. 24

Presidenza e segreteria delle Commissioni

1. Nella prima seduta la Commissione nomina nel suo seno, applicando i principi generali previsti per gli organi collegiali, il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o di impedimento.

3. Alla segreteria delle Commissioni è assegnato un impiegato del Comune designato dal Segretario Comunale.

ART. 25
Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:

- a) esaminare ed approfondire in sede referente questioni di interesse cittadino loro deferite dal Consiglio comunale o dal Sindaco;
- b) esprimere di propria iniziativa proposte di deliberazioni su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandole al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio o della Giunta.
- c) esprimere, a richiesta del Sindaco e/o della Giunta, pareri preliminari di natura non vincolante.
- d) verificano lo stato di attuazione dei piani e programmi;
- e) esaminano preventivamente le proposte di deliberazioni che riguardano i programmi delle opere pubbliche e i piani urbanistici;
- f) propongono al Consiglio Comunale gli emendamenti alle proposte di delibere che interessano regolamenti, piani e programmi;
- g) esaminano le istanze, petizioni e ordini del giorno, assegnati per competenza dalla conferenza dei capigruppo, presentati a' sensi art. 11 dello Statuto stabilendo se necessario proporre deliberazione al Consiglio.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma precedente, le commissioni possono chiedere l'audizione dei responsabili di servizio del Comune, delle aziende speciali e istituzioni; possono disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli organi di enti, istituti, aziende o consorzi; possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente.

ART. 26
Convocazione delle Commissioni

1. La convocazione delle Commissioni è disposta dal Presidente.

2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione, in un termine non superiore a 10 giorni, quando lo richieda 1/3 dei componenti, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione, provvede il Sindaco.

3. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, sono stabiliti dal Presidente d'accordo con gli Assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti della Commissione, al Sindaco ed al Segretario comunale.

4. In caso di mancata convocazione provvede il Sindaco che ne riferisce al Consiglio.

5. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta di Consiglio.

ART. 27
Apertura delle sedute delle Commissioni

1. Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

2. Trascorsa mezz'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, la Commissione può cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

3. Quando si adottano decisioni, il Presidente deve accertare che vi sia la presenza di cui al comma 1.

4. Qualora manchi il numero legale di cui al comma 1, il Presidente ne fa dichiarazione e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

5. Il Sindaco, l'Assessore delegato e gli Assessori non concorrono alla formazione del numero legale di cui al comma 1.

ART. 28
Funzionamento delle Commissioni

1. Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi generali previsti per gli organi collegiali, compresa l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

2. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare i funzionari del Comune ed esperti con mero potere illustrativo e di consulenza.

3. Qualora il Presidente ravvisi la necessità della presenza di esperti al di fuori del personale comunale, che comporti onere a carico del Comune fa richiesta al Sindaco.

4. I Presidenti riferiscono al Consiglio l'andamento dei lavori delle Commissioni e danno notizia dei pareri espressi. Su tali comunicazioni non si apre la discussione.

5. Le proposte di deliberazione e gli atti da esaminare in sede di commissione vengono trasmessi, a cura della segreteria del Consiglio, ai Presidenti di commissione entro il termine concordato con gli stessi. La restituzione avviene in contemporanea con la formulazione degli eventuali pareri.

ART. 29
Verbalì delle sedute delle Commissioni

1. I verbalì, conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto dell'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.

2. Il verbale è approvato nella seduta successiva.

3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco e al Segretario del Comune.

ART. 30
Richiesta dati

1. Ogni Commissione, nel procedere all'esame degli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra Commissione, se competente nel complesso del procedimento in esame.

2. Le Commissioni inoltre possono, per l'adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco ed agli Assessori, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti e informazioni o notizie su atti e documenti d'ufficio.

3. Tali richieste di norma devono pervenire al responsabile di servizio per il tramite degli Assessori o della Segreteria comunale.

ART. 31
Discussione in Consiglio

1. Le relazioni delle Commissioni permanenti sostituiscono in aula consiliare la discussione generale da parte del Consiglio.

2. Qualora un consigliere chieda che si proceda alla discussione, si applicano le disposizioni del successivo art. 73.

Sezione III - Commissioni speciali

ART. 32
Istituzione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio, con le modalità di cui alla precedente Sezione, istituisce, quando a suo giudizio è necessario:

- a) Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) Commissioni di inchiesta, che hanno funzioni preparatorie o proponenti rispetto alle deliberazioni che deve adottare il Consiglio Comunale.

2. La Commissione di inchiesta può essere istituita:

- a) su proposta del Sindaco o della Giunta;
- b) a richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, con l'indicazione dei motivi.

La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla precedente Sezione.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I DIRITTI

Sezione I - Diritto di informazione: visurazione e copie di atti

ART. 33 Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto:

- a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
- b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
- c) di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.

2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

ART. 34 Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri

1. Il diritto dei consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è chiesta visione o copia abbiano stretta attinenza con i compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione;
- b) che sia dimostrata mediante la indicazione dei motivi della richiesta la sussistenza di una connessione oggettiva tra la richiesta medesima ed i compiti propri del consigliere comunale in generale o del consigliere incaricato.

2. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 35 Procedura per ottenere atti e documenti in visione e/o in copia

1. Il consigliere comunale e i capigruppo consiliari per ottenere atti e documenti in visione e/o in copia devono farne richiesta al Sindaco, indicando chiaramente i motivi della richiesta.

2. Il Sindaco, non oltre due giorni dalla presentazione della domanda, sentito il Segretario Comunale, rilascia o nega l'autorizzazione in calce alla domanda stessa.

3. In caso di rilascio di copia, il Segretario Comunale ne stabilisce il termine e prima della consegna deve dare espressa indicazione che trattasi di rilascio ad uso interno inerente il mandato del consigliere.

4. Le copie rilasciate ai sensi del presente articolo non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

ART. 36

Atti e documenti ottenibili in visione
e in copia dalle aziende e/o enti dipendenti

1. consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici delle aziende speciali e degli enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.

ART. 37

Diritto di iniziativa dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di:

- a) presentare emendamenti ed ordini del giorno, secondo le norme dello Statuto e del presente regolamento;
- b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
- c) presentare piani e programmi, studi e ricerche o altro di interesse sullo svolgimento di particolare servizio o attività nonché proposte di deliberazioni.

ART. 38

Diritto di presentazione di interrogazioni,
interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole per iscritto.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

3. I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze o mozioni.

ART. 39

Primo firmatario e sua sostituzione

1. Ogni consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri, ma anche interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

ART. 40

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, di conoscere:

- a) se qualche fatto sia vero;
- b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
- c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento a dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.

2. All'interrogazione viene data, entro 30 giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia.

3. Ove il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta dell'interrogante da presentare per iscritto, in aula nella prima seduta consiliare immediatamente

successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente commissione conciliare.

4. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. In tale seduta le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore competente non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è dato per la replica un tempo di non oltre cinque minuti.

ART. 41 Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su di un determinato argomento. Essa è una valutazione sull'indirizzo amministrativo del Sindaco e della Giunta.

2. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare secondo l'ordine di presentazione.

3. Le interpellanze vengono trattate secondo l'ordine concordato dai capi gruppo; alla trattazione delle interpellanze, però, non può essere dedicato più di un'ora e quelle non trattate vengono rinviate alla seduta successiva.

4. Le interpellanze, alle quali il Sindaco o l'assessore competente abbiano ritenuto di dare risposta scritta, non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.

ART. 42 Svolgimento delle interpellanze in aula

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del presidente, l'interpellante può illustrarla, avendo a disposizione non più di cinque minuti.

2. La risposta del Presidente o dell'assessore competente non può superare i cinque minuti e potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o no della risposta, mantenendosi nel tempo di cinque minuti.

3. L'interpellanza presentata da più consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari, per il rimanente si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

4. Nessuna deliberazione può essere presa a seguito dell'interpellanza, a meno che non sia trasformata in "mozione".

ART. 43 Trasformazione dell'interpellanza in mozione

1. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione, sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

ART. 44 Mozione

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Amministrazione Comunale in ordine ad uno specifico argomento.

2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni della Giunta, né può trasformarsi nella mozione di sfiducia prevista dall'art. 63 dello Statuto.

3. La mozione deve essere presentata per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria.

4. Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione, sarà corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, quando del caso, dell'attestazione di cui all'art. 55, comma 5, della medesima legge.

ART. 45

Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni del presente Regolamento.

2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma. Non possono, però, nella trattazione in aula essere presentati emendamenti che comportino impegni di spesa.

3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

4. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

ART. 46

Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni e interpellanze

1. I consiglieri possono richiedere che la propria mozione o la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.

2. Sulle richieste decide il Sindaco, sentiti i capi gruppo.

3. Della decisione è data notizia al Consiglio dal Presidente nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione della richiesta, fissando la data della discussione.

ART. 47

Ritiro delle interpellanze e mozioni

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza o la mozione, queste si hanno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

CAPO II

DOVERI

ART. 48

Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente destinati dalla legge.

2. Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

ART. 49

Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, è dovere dei consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze per iscritto.

2. Sono fondati motivi di giustificazione: le malattie, le assenze per affari o lavori indilazionabili, gravi motivi di famiglia, i congedi autorizzati dal Sindaco. La decadenza avviene da art. 38 c. 2 statuto.

3. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine non inferiore a dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di decadenza all'interessato.

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE

Sezione I – Convocazione

ART. 50 Data delle adunanze

1. Appartiene al Sindaco fissare il giorno di apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie e delle riunioni urgenti.

2.

3. La riunione a richiesta del quinto dei consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Segretario Comunale, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollazione e della data di ricezione.

ART. 51 Avvisi di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è di competenza del sindaco che vi provvederà in una delle seguenti forme tutte con la stessa validità giuridica ad ogni effetto e con possibilità di diversificazione delle modalità di convocazione fra i consiglieri anche per la stessa seduta consiliare:

a) avvisi scritti da consegnarsi al domicilio eletto nel comune da ciascun consigliere e la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale: per quelli fuori comune si applica il c. 3;

b) telegramma, telefax con indicate: la data – l'ora – la sede – il numero complessivo degli ordini del giorno - il deposito dell'ordine del giorno originale presso la segreteria comunale – se trattasi di seduta di prima o di seconda convocazione e per quali numeri all'ordine del giorno, o di seduta di aggiornamento sempre per quali numeri dell'ordine del giorno – se trattasi di seduta urgente.

2. la dizione “avvisi di convocazione del consiglio comunale e simili” nel presente regolamento, deve essere sempre intesa come specificato al comma 1 che precede.

3. I consiglieri residenti in località fuori dal territorio del Comune eleggono, ai soli fini del presente articolo, il proprio domicilio presso un residente del comune di Romano d'Ezzelino da comunicarsi alla segreteria comunale e fino a tale comunicazione il domicilio è automaticamente eletto presso la Segreteria stessa nella quale l'avviso viene depositato. Dell'avvenuto deposito è data notizia al consigliere comunale mediante telegramma, telefax e comunque con i mezzi di cui al comma 1.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco di cui all'art. 55, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre riunioni almeno quattro giorni prima.

5. Nei casi di urgenza basta che l'avviso con l'elenco di cui all'art. 55 sia notificato ventiquattro ore prima. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altra data.

6. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.

7. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali nonché il sabato e la domenica. Il giorno di scadenza si computa comunque anche se festivo.

ART. 52

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'organo alla cui iniziativa deve essere la convocazione;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
- c) l'indicazione se trattasi di prima o di seconda convocazione; d) la menzione d'urgenza, quando del caso;
- e) la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.

ART. 53

Avvisi di seconda convocazione

1. La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.

2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, sempre che altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.

ART. 54

Avvisi per le sedute di aggiornamento

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi, almeno 24 ore prima della riunione, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.

Sezione II - Ordine del giorno

ART. 55

Compilazione dell'ordine de giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Sindaco di concerto con la Giunta.

2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai Consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.

3. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio);
- b) istanze, petizioni e proposte popolari di cui all'art. 11 dello Statuto;
- c) interpellanze secondo l'ordine di presentazione;
- d) proposte del Sindaco;
- e) proposte della Giunta, raggruppate per assessorato;
- f) proposte dei Consiglieri in ordine di presentazione;
- g) mozioni e interrogazioni in ordine di presentazione;
- h) oggetti da trattarsi in seduta segreta.

ART. 56
Deposito e consultazione degli atti
relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria comunale il giorno stesso della giorno sono diramazione dell'avviso di convocazione di cui all'art. 51.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti osservando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 34 e 35.

3. Le proposte di deliberazioni devono essere depositate entro i termini stabiliti dall'art. 42, 2° comma dello Statuto e devono essere corredate dei pareri dei responsabili del servizio, del responsabile di ragioneria . Le proposte e gli emendamenti comportanti impegni di spesa devono essere corredate, a' sensi dell'art. 55 comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario.

ART. 57
Avvisi al pubblico

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

2. Il Sindaco provvede a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante manifesti da affiggersi nelle località più frequentate entro il termine di cui al comma precedente.

Sezione III - Adunanze.

ART. 58
Adunanza del Consiglio

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. Il Segretario prende nota dei consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.

3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Sindaco.

4. Se il numero legale non è raggiunto entro mezz'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è esteso verbale in conformità al 2° comma dell'art. 45 dello Statuto.

ART. 59
Numero legale

1. Il Consiglio, a sensi di legge, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune senza computare a tale fine il sindaco.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta al sensi del comma 4 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui al precedente articolo 53, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

Sezione IV - Sedute

ART. 60
Apertura della seduta

1. Il Sindaco, ricevuta dal Segretario comunale la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 58, ordina al Segretario stesso di procedere all'appello nominale dei consiglieri; accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ART. 61
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:

- a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
- b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone.
Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
- c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
- d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

2. Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano anche gli assessori extraconsiliari.

ART. 62
Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

ART. 63
Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.

2. Ogni consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale. Nel caso di mancanza del numero legale il Presidente può disporre sospensioni della seduta comunque nel limite massimo di venti minuti cadauna al fine di ricostituire le presenze necessarie. Trascorso il termine di sospensione senza aver ricostituito il numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta per l'ordine del giorno in corso di trattazione e procede all'esame dell'ordine del giorno successivo.

3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.

ART. 64
Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

2. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente, a richiesta di almeno cinque consiglieri o di due Capi Gruppo, possono intervenire brevemente i capi Gruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.

3. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 45.

ART. 65

Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale

1. All'inizio della seduta ogni consigliere può richiamare l'attenzione del presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del Presidente.

2. L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore ad un'ora e gli interventi non possono superare i cinque minuti.

3. Nessuna risposta è dovuta per gli interventi che non siano stati anticipati per iscritto almeno tre giorni prima della seduta. E' comunque fatta salva la diversa decisione del Presidente.

4. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.

5. I consiglieri possono presentare ordine del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo sui problemi e fatti di cui al primo comma.

6. Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dei commi di cui sopra.

7. Gli assessori extraconsiliari hanno possibilità di esprimere parere consultivo.

ART. 66

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare, né mettere a partito alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.

2. E' ammesso che un affare posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva, inserendolo nuovamente all'ordine del giorno.

ART. 67

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.

2. Tuttavia il Presidente o ciascun consigliere può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di mano.

3. Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 50 del precedente art. 51.

4. Qualora il Consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al comma 40 del precedente art. 51.

5. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:

- a) relazione illustrativa;
- b) discussione con interventi dei consiglieri;
- c) replica del relatore e degli intervenuti;
- d) chiusura della discussione;
- e) dichiarazioni di voto;
- f) votazione delle proposte;
- g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

Sessione V - Discussione

ART. 68

Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".

2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio con votazione per alzata di mano, senza discussione.

4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri.

5. Nel caso in cui al precedente comma la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato non più di un consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano.

ART. 69

Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dall'assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.

3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.

4. La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo o comunque non oltre trenta minuti. Qualora l'argomento da trattare, per la sua complessità e delicatezza, richieda più tempo, il Presidente, consultati i capi gruppi, può chiedere un maggior spazio di tempo.

5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

ART. 70

Intervento dei consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.

2. Il presidente o almeno cinque consiglieri possono proporre al Consiglio la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta possono prendere la parola un consigliere a favore e uno contro; dopodiché il Consiglio decide per alzata di mano.

3. I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente, per un periodo di tempo non superiore ai dieci minuti; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.

4. E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine, per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o dalla Giunta e per dichiarazione di voto.

5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

6. Nella ipotesi di cui al comma precedente il consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano.

7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

8. Gli oratori parlano dal proprio banco e rivolti al Presidente.

ART. 71
Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide circa la sua fondatezza.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

5. Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un Comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.

6. Il Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, propone al Consiglio la costituzione del Comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

ART. 72
Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto comunale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.

2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

ART. 73
Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. All'inizio della seduta è distribuito ai capigruppo l'elenco degli argomenti già discussi nelle competenti commissioni consiliari e sui quali si deve deliberare in aula.

2. Dopo la relazione dell'Assessore e l'intervento del Presidente della Commissione tali argomenti, se già iscritti all'ordine del giorno, sono posti in votazione senza discussione.

3. Qualora un consigliere chieda di prendere la parola su alcuni di essi, il Presidente può concederla - nel qual caso l'intervento non può superare i cinque minuti - ma non aprire nuovo dibattito consiliare.

ART. 74
Presentazione di ordini del giorno
e di emendamenti

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto.

2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno che non comportino l'acquisizione in deliberazione dei pareri di cui all'art. 53 L. 142/90.

3. Gli emendamenti e gli ordini del giorno che comportino l'acquisizione in deliberazione dei pareri di cui all'art. 53 L. 142/90 debbono essere presentati alla segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta sia ordinaria che straordinaria ed almeno due ore prima se la seduta è d'urgenza.

ART. 75
Discussione e votazione di emendamenti
e di ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Gli ordini del giorno sono illustrati, secondo l'ordine di presentazione, dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
5. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
6. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i cinque minuti.
7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria al sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 76
Chiusura della discussione

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
2. Successivamente nessun consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno al sensi del precedente art. 75.
3. Il Presidente, gli assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

Sezione VI - Votazione

ART. 77
Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
3. E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

ART. 78
Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.

3. Gli assessori extraconsiliari non concorrono alla formazione di qualsiasi numero legale.

ART. 79 Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.

2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale ed ad alta voce o per alzata di mano ben visibile a tutti.

3. Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.

4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario comunale l'appello dei consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi. L'appello è in ordine alfabetico.

5. Nella votazione per alzata di mano quelli che non approvano non alzano la mano. I consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.

6. E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal Presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non vengono sollevate obiezioni da alcuno.

ART. 80 Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.

3. La votazione segreta può avere luogo con il sistema delle schede segrete o con quello delle palline bianche e nere. Il Presidente ha facoltà di far praticare l'uno o l'altro sistema, ma può rimettersi per la scelta al Consiglio.

4. Nel sistema di votazione per schede segrete:

- a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
- b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;
- c) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

5. Nel sistema di votazione con palline:

- a) le palline bianche, di regola, significano l'approvazione; quelle nere "disapprovazione";
- b) per la scelta di persone si eseguirà la votazione per ciascun nominativo;
- c) chi non intende votare dichiara di astenersi.

ART. 81 Votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

ART. 82
Astensione facoltativa e obbligatoria
dei consiglieri dalla votazione

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, dichiarano di astenersi.

2. Il consigliere deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie, verso il Comune e/o verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

3. I consiglieri astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario comunale per la registrazione a verbale.

4. I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

ART. 83
Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge, di Statuto e del presente Regolamento.

2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stesso.

3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n), nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.

ART. 84
Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.

2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.

3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reinscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

ART. 85
Nomina di rappresentanti della minoranza

1. Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza conciliare, si intendono eletti i consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che, nella votazione di cui al comma 40 dell'art. 83 del presente Regolamento, hanno riportato maggiori voti.

2. Ove la minoranza abbia designato nominativamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.

Sezione VII - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione.

ART. 86
Scrutinio

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Presidente.

2. La votazione deve ripetersi quando gli scrutatori non concordano il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.

3. Nelle votazioni per schede segrete, viene redatto apposito prospetto del risultato della votazione che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.

4. L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

ART. 87

Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama il risultato a voce alta indicando il numero dei consiglieri votanti, gli astenuti, le schede bianche o nulle e chiudendo con la formula di rito "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio respinge".

Sezione VIII - Disciplina delle sedute

ART. 88

Disciplina dei consiglieri

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.

2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

5. Il consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, può appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.

6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano. Se il consigliere non vuole uscire dall'aula, il Presidente ordina agli agenti della Polizia Municipale di espellere il consigliere.

ART. 89

Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente questi si alza; allora è sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art. 51, comma 5, del presente Regolamento per i casi di urgenza.

ART. 90

Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono il Presidente ed i consiglieri.

2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia municipale di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, ammenochè il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia municipale.

4. In caso di oltraggio al Presidente, agli assessori, ai consiglieri ed agli agenti della polizia municipale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

ART. 91

Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Sezione IX - Partecipazione degli assessori extraconsiliari

ART. 92

Convocazione degli assessori extraconsiliari

1. Le disposizioni del presente Regolamento relative ai consiglieri sono estese agli assessori extraconsiliari in quanto applicabili.

2. L'avviso di convocazione dei consiglieri è spedito anche agli assessori extraconsiliari.

3. Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

4. Gli assessori extraconsiliari non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo. Tuttavia esprimono parere consultivo in ordine alle proposte delle quali sono relatori.

Sezione X - Partecipazione del Segretario, dei responsabili di servizio e dei revisori dei conti

ART. 93

Partecipazione del segretario

1. Il Segretario prende la parola soltanto se ne è richiesto dal Presidente; comunque non ha diritto di voto, secondo quanto stabilito dal comma 1, art. 50 dello Statuto.

2. A richiesta del Presidente esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni di cui all'art. 74 che precede e nei termini e modalità previste dallo stesso articolo.

ART. 94

Partecipazione dei responsabili di servizio

1. Quando la discussione o la deliberazione di un determinato affare è ritenuta necessaria la loro presenza, gli impiegati responsabili del servizio e/o il responsabile di ragioneria possono essere convocati a partecipare alla seduta.

ART. 95
Partecipazione dei revisori dei conti

1. I membri del collegio dei revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato.

2. I revisori prendono la parola:

- a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione conciliare del conto consuntivo.
- d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c) , tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. I revisori devono partecipare alle sedute consiliari ogni qualvolta richiesto dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri.

Sezione XI – Verbalizzazione

ART. 96
Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato dal vice Segretario e dagli altri impiegati della Segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni.

3. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

ART. 97
Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.

2. Il processo verbale deve:

- a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati.
- b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta conciliare;
- c) riportare i punti principali delle discussioni;
- d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula al sensi del precedente art. 82.
- e) far constatare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.

3. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati in maniera sintetica sottolineando i contenuti principali ed evidenziando eventuali proposte.

4. I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.

5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.

ART. 98
Firma dei verbali

1. I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti, previa lettura, dal Presidente e dal Segretario.

ART. 99
Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato nella Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione.

2. Il verbale è letto nella seduta successiva dal Segretario; il Presidente, tuttavia, può proporre di darlo per letto, se nessun consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.

3. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

4. L'approvazione del verbale, con votazione palese per alzata di mano, non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

ART. 100

Registrazione fonografica delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale vengono registrate su bobina fonografica.

2. La bobina viene conservata agli atti fino all'approvazione dei verbali della seduta precedente salvo il caso di contestazioni dei verbali.

3. Su richiesta di un consigliere la registrazione può essere omessa in seduta segreta del Consiglio Comunale.

TITOLO V
PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

ART. 101

Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.

3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.

4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.

5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione dell'annullamento revoca o modifica introdotti.

6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:

- a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento (deliberazioni con le quali si esprimono pareri, si designano nominativi per determinati incarichi, ecc.);
- b) che creano, a favore di determinati soggetti, diritti perfetti salvo che non esista la possibilità giuridica della conversione di tali diritti in un risarcimento;
- c) che esauriscano istantaneamente i loro effetti al momento della emanazione;
- d) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta comunale (art. 32, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142).

ART. 102
Mozione di sfiducia costruttiva

Abrogato

ART. 103
Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

Abrogato

ART. 104
Sostituzione dei singoli assessori cessati dalla carica

Abrogato

TITOLO VI
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 105
Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica

1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica.

2. A tal fine il Consiglio Comunale può accertare che il responsabile del servizio abbia curato che:

- a) siano stati osservati i termini e le modalità prescritte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) che le procedure per addivenire alla stipulazione dei contratti siano state svolte secondo le norme del relativo regolamento, di cui all'art. 59, comma 10, della legge 142/1990;
- c) che alle procedure sia stata data adeguata pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;
- d) che ai cittadini, interessati dal provvedimento deliberativo proposto al Consiglio, siano stati assicurati l'accesso ai documenti che vi si riferiscono e la possibilità di essere sentiti di persona;
- e) che siano stati adottati i mezzi necessari per lo svolgimento sollecito ed obiettivo dell'azione amministrativa.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 106
Modificazioni e abrogazione del presente regolamento

1. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

ART. 107
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

ESTREMI DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28 maggio 1992, esecutiva a seguito di controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 6/11/1992, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- è stato pubblicato, ad esecutività, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 19/12/1992 al 4/1/1993;
- è entrato in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione e cioè dal 1 FEBBRAIO 1993.
- è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 4 ottobre 1995, esecutiva a tutti gli effetti di legge e pubblicata ad esecutività, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23/11/95 al 8/12/95.
- è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30 settembre 1996, agli artt. 63 e 70, esecutiva a tutti gli effetti di legge e pubblicata ad esecutività, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 13/11/96 al 28/11/96.